

STATUTO

**COOPERA' SOCIETA'
COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE**

SIGLABILE

**"COOPERA' SOC. COOP. -
IMPRESA**

SOCIALE"

O

**"COOPERA' S.C. -
IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RACCONIGI CN CORSO
PRINCIPE DI PIEMONTE 62

Numero REA: CN - 326740

Codice fiscale: 03963390046

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 752/601 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Racconigi (CN), la Società cooperativa denominata **"COOPERA' SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"** siglabile ove consentito, senza vincoli di interpunzione o segni grafici, in **"COOPERA' SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE"** o **"COOPERA' S.C. - IMPRESA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società per azioni, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo, perciò potrà aderire ad una o più Associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione giuridicamente riconosciute ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di salvaguardia ambientale, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)

Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa comune la Società esercita un'attività economica coordinata con quella dei soci, al fine di facilitare il perseguimento dei loro scopi sociali e degli obiettivi economici compatibili con gli scopi e gli orientamenti della Cooperativa.

La Società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale,

e nel contempo, lo scopo mutualistico di erogazione di servizi in materia ambientale da parte della Cooperativa alle Società socie.

La Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Lo scopo ultimo della Società è, quindi, la felicità di tutti quanti interagiscano con essa, sia come soci che con altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una attività economica finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali.

In tal senso lo scopo mutualistico e lo scopo sociale si integrano e si completano con l'obiettivo di perseguire finalità di utilità sociale e beneficio comune a vantaggio dei soci, dell'ambiente e della comunità tutta.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci e a favore di terzi non soci operando, comunque, in prevalenza con e a favore dei soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

La Società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone con le quali verrà in contatto di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione) come base del benessere.

La Cooperativa privilegia un approccio sistemico alle dinamiche e sfide ambientali, con l'obiettivo di attivare un'economia circolare che implica condivisione, prestito, riutilizzo, recupero, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2 del d.lgs 112/2017, di attività, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. In particolare la Cooperativa si occuperà di:

a. attività di progettazione, affiancamento, finanziamento e consulenza nel settore ambientale;

- b. sviluppo di idee, progetti imprenditoriali guidati da principi di sostenibilità, attività di ricerca e diffusione di buone pratiche nel campo ambientale con una particolare attenzione al recupero dei prodotti esistenti e alla conseguente diminuzione di produzioni che impattino sulle limitate risorse ambientali del pianeta;
- c. attività di formazione, anche manageriale, rivolta all'accrescimento della cultura ambientale;
- d. ideazione, progettazione, realizzazione e utilizzo di strumenti e procedure atti a valutare l'impatto ambientale delle attività dei soci e/o di aziende terze;
- e. ideazione, progettazione, realizzazione e utilizzo di procedure atte a validare, dal punto di vista ambientale, le attività dei soci e/o di aziende terze, anche avvalendosi del supporto di altri enti quali, a titolo di esempio, il Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Circolare dell'UNISG di Pollenzo, altri Poli e Laboratori Universitari, ecc.;
- f. attività di supporto per il miglioramento dell'immagine dei soci e/o di aziende terze nell'ambito della percezione dell'impegno profuso a favore della tutela ambientale;
- g. attività di supporto ai soci e/o ad aziende terze nella ricerca di opportunità afferenti, in particolare, la partecipazione a bandi, gare, progetti, stipula di contratti e convenzioni, ricerca di contributi e fruizione di agevolazioni;
- h. perseguendo le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:
- la salvaguardia dell'ambiente mediante una gestione del ciclo dei rifiuti che tenda ad una diminuzione della produzione degli stessi, ad un massivo avviamento al recupero di ogni frazione differenziabile, a pratiche di smaltimento con basso impatto ambientale;
 - la diffusione di una sensibilità condivisa e di un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle pratiche virtuose necessarie a ridurre al massimo l'impatto dei consumi sull'ecosistema;
 - la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro;
 - l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
 - la crescita di una reale interazione e correlazione tra gli interventi in ambito ambientale e quelli in ambito sociale e culturale, nella consapevolezza che solo attraverso l'adozione di un concetto ampio di "ambiente" si possano creare i presupposti per la sostenibilità futura

della presenza umana sul pianeta;

- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non *profit*, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;

i. assistenza ai soci e ad operatori terzi aventi caratteristiche compatibili con la *mission* della Società nella predisposizione di piani industriali e nella ricerca delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione;

j. coordinamento di attività di altri operatori finalizzato al contemporaneo incremento dei margini economici, alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività e alla riduzione dei costi per l'utenza finale;

k. promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, *workshop*, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;

l. ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato proprio, dei soci e dei clienti terzi;

m. promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;

n. ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione di piattaforme informatiche e prodotti *software*;

o. attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;

p. ideazione e produzione di materiale informativo e divulgativo;

q. realizzazione di studi e progetti di prodotti e servizi, *concept* di *business*, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;

r. supporto all'avviamento e allo sviluppo di *start up* imprenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;

s. operare in veste di E.S.Co. (*Energy Service Company*) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento ai regolamenti dell'AEEG, GSE e degli altri enti preposti attraverso l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio e di efficienza energetica;

t. supporto all'avviamento, allo sviluppo e alla gestione di comunità energetiche secondo le direttive promulgate in materia dall'Unione Europea.

La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di *partnership* non esclusivi, adesioni e associazioni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi (a titolo di esempio: ASVIS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), su progetti comuni e non, anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

Nella ricerca della partecipazione e del supporto degli utenti dei servizi ambientali la Società potrà promuovere la costituzione di nodi locali, formati su base volontaristica, che potranno evidenziare le criticità e formulare proposte sugli stessi servizi ambientali.

Nel proprio operato la Società rispetta, applica e diffonde i principi e le metodologie per la sostenibilità collegati al "*Framework for Strategic Sustainable Development*" (FSSD) e di "*Backcasting* da Principi di Sostenibilità" e si propone di diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi.

Facendo riferimento alla scienza sul "*Framework for Strategic Sustainable Development*", la definizione di sostenibilità a cui la Società fa riferimento è la seguente:

"Nella società umana sostenibile, la natura non è soggetta a sistematicamente crescenti:

1 concentrazioni di sostanze estratte dalla crosta della Terra,

2 concentrazioni di sostanze prodotte dalla società umana,

3 degradazione per mezzi fisici;

e in quella società umana le persone non sono soggette a condizioni che sistematicamente,

4 compromettono la loro capacità di soddisfare i propri bisogni".

La Società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:

- a non causare danno;

- a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e a non sprecare nulla, con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

La Società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di *know-how*, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il mercato di riferimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Esteri, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- le Cooperative sociali;
- le altre Cooperative, o comunque le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti associativi con attività economiche connesse ai fini istituzionali, che intendano condividere operativamente le attività e le finalità promosse dalla società e che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici della stessa.

Non possono acquisire la qualità di socio le Società e gli Enti in genere che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposte a procedure concorsuali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci operatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione

della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie competenze e capacità professionali, le proprie strutture ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Non possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) la denominazione sociale, sede, oggetto sociale, data della costituzione, codice fiscale e cognome, nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;

b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

c) l'ammontare della partecipazione che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, sottoscritti dal legale rappresentante medesimo:

1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione a norma di Statuto;

3) bilancio dell'ultimo esercizio con relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale; ovvero, per le Società di nuova costituzione, il bilancio preventivo e la certificazione dell'avvenuta capitalizzazione;

4) se trattasi di cooperativa sociale, attestato dell'iscrizione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente e dell'iscrizione all'Albo Regionale, ed ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto;

5) se trattasi di altra persona giuridica ogni documento che il Consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto;

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto delle Società socie deve essere data comunicazione scritta

alla Cooperativa entro trenta giorni dalla sua avvenuta approvazione, con ogni mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Le norme degli Statuti delle Società socie non potranno risultare incompatibili e/o contrastanti con quelle della Cooperativa.

Su eventuali conflitti in materia si esprime il Consiglio di Amministrazione, la cui decisione deve essere ratificata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 17.
 - b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, procedure concorsuali, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante posta elettronica certificata.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla

Cooperativa;

f) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;

g) si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro novanta giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Il mancato ricorso all'arbitro entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione del provvedimento o della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'arbitro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso in un'unica rata deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della partecipazione sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso della partecipazione versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di

riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 (Strumenti finanziari)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche le azioni di sovvenzione disciplinate dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote ed emessi ai sensi dell'articolo 2346, ultimo comma, del Codice Civile, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs 112/2017.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di

trasferimento.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 19, lett. a. 2), del presente statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di Euro cinquecento ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti il piano di sviluppo aziendale collegato all'emissione, l'importo complessivo della stessa e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

A ciascun socio sovventore, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte, è attribuito un solo voto in sede assembleare.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle **azioni** di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti

dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate, ovvero nella rendicontazione dei voti espressi in assemblea devono sempre essere distinti i voti espressi dai soci ordinari da quelli espressi dai soci sovventori.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 22 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 16 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- il complessivo dei ricavi rilevati nel Conto Economico della cooperativa imputabili ai rapporti intercorsi, nell'esercizio, con il socio;
- la crescita, in termini di impatto ambientale, dell'attività e delle prospettive per la cooperativa generata dall'attività intercorsa, nell'esercizio, tra la cooperativa e il socio.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive partecipazioni sociali.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui al precedente art. 7, lett. a), rappresentati da azioni ciascuna del valore nominale non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
2. dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 15;
3. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui all'art. 14 del presente statuto;

b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7, lett. b);

c) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non

possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 (Trasferimento delle azioni)

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del Codice Civile.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione tramite posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 44.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo predispone anche il bilancio sociale, che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci e approvato nella stessa adunanza dedicata all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere pubblicati sul sito internet della Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs 112/2017 e agli articoli 2514 e 2545 quater Codice Civile:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella

prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;

f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente articolo 15;

g) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 14 e 15;

h) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili conseguiti devono innanzitutto sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale della Cooperativa e per l'incremento del patrimonio, pertanto alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento dell'utile annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

La Cooperativa non potrà, inoltre, procedere a distribuzione indiretta di utili. In particolare viene tassativamente vietata:

i) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

l) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento dell'attività consistente in interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, così come meglio specificato al precedente articolo 4;

m) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per le precedenti lettere c) e e);

n) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

o) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a

condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, fondatori, ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Cooperativa o ne siano partecipi, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Cooperativa, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dello scambio mutualistico in seno all'attività di interesse generale di cui all'articolo 4;

p) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o del limite aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Organo di Controllo.

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su organi di stampa a diffusione nazionale o inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia, in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 34.

Art. 22 (Assemblea Ordinaria)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 4) la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere ai sindaci;
- 5) il conferimento, sentito il collegio sindacale se nominato, dell'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 33 del presente statuto e la determina del corrispettivo spettante agli incaricati;
- 6) la delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- 7) l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
- 8) la delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della

prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

10) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo art. 34;

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Art. 23 (Assemblea Straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisca per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 14 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5

(tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 26 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle partecipazioni sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte.

Ciascun socio possessore di strumenti finanziari avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata unicamente dai soggetti la cui rappresentanza della persona giuridica socia sia desumibile da visura camerale. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le Organizzazioni territoriali di tutela e rappresentanza

delle cooperative cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

I lavoratori in forza alla cooperativa alla data di svolgimento dell'assemblea potranno partecipare alla stessa, senza diritto di voto. Potranno presentare al consiglio di amministrazione proposte da portare all'attenzione dei soci in sede assembleare, riservandosi il diritto di illustrarle direttamente nella stessa sede assembleare.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 28 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori e, eventualmente, degli utenti qualora la cooperativa superi due dei limiti previsti dall'art. 2435 bis del Codice Civile, ridotti alla metà, così come previsto dall'art. 11, comma 4, lettera b), del d.lgs 112/2017 e non

possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dall'assemblea ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e nel rispetto dei limiti di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le delibere del consiglio di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nell'apposito libro del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Art. 29 (Competenze)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci

preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;

c) redigere il bilancio sociale e provvedere a pubblicarlo nel sito internet della cooperativa;

d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci e attestare la sussistenza della prevalenza mutualistica;

e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;

h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;

j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;

k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;

- n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
- o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
- p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
- q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
- r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
- s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c.

Art. 30 (Sostituzione degli Amministratori)

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore o di rappresentante dei lavoratori.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 (Presidente)

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Art. 32 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, codice civile o ne venga comunque valutata l'opportunità la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo in forma collegiale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il collegio sindacale può essere revocato solo per giusta causa e con delibera assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs medesimo.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle

società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Se nominato, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Il collegio sindacale relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il collegio sindacale deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, la composizione dell'organo di controllo dovrà prevedere la nomina di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 33 (Revisione Legale dei Conti)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 34 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di

altri soggetti interessati alle attività)

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

In considerazione che i soci sono anche identificabili come utenti dei servizi offerti dalla Cooperativa il loro coinvolgimento è assicurato dal rapporto sociale. Gli utenti non soci avranno possibilità di interloquire con gli organi societari attraverso un apposito spazio ad essi dedicato nel sito della Cooperativa, all'interno del quale potranno presentare richieste, rilievi, ecc. Sunto degli interventi dovrà essere riportato all'interno del Bilancio Sociale.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Art. 35 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di CUNEO, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le

controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 39 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: MELCHIORRE CAVALLO - ALESSANDRO VISENTIN - FEDERICA GEMELLI - MARCO MARIANO - GABRIELE MACCHIA - CLAUDIA GRIGORE - CARLA SCACCHETTI - MARCO SPINA
NOTAIO

31 di 31